

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA

Articolo 1 - Oggetto, requisiti e finalità

- 1.1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di Assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti dall'Università UniCamillus ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, di seguito indicata come L. 240/2010.
- 1.2. Possono essere titolari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca secondo quanto previsto dallo specifico Bando per il conferimento dell'assegno di ricerca emanato da UniCamillus.
- 1.3. Non può usufruire di assegni di ricerca il personale di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'Energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 382.
- 1.4. Non possono altresì usufruire di assegni di ricerca i parenti e gli affini, fino al quarto grado compreso, di professori afferenti alla Facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia ovvero del Rettore, del Direttore Generale o di componenti del Comitato Tecnico Organizzatore di UniCamillus.
- 1.5. I requisiti generali di ammissione alle selezioni e le procedure di selezione per il conferimento dell'assegno di ricerca sono indicati specificatamente nei relativi bandi emanati da UniCamillus.
- 1.6. Gli assegni sono conferiti mediante contratto di diritto privato; tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.

Articolo 2 - Durata e rinnovo

- 2.1 L'assegno non può avere durata inferiore a 1 anno, né superiore a 3 anni e può essere rinnovato con lo stesso soggetto, secondo quanto dispone l'art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, previa delibera di UniCamillus. L'assegno può essere rinnovato anche per un periodo inferiore a un anno e, in ogni caso, non inferiore a sei mesi, esclusivamente per lo svolgimento di progetti di ricerca la cui scadenza non consente di conferire assegni di durata annuale.
- 2.2 La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni.

Articolo 3 – Importo dell'assegno

3.1. L'importo lordo annuo minimo dell'Assegno di Ricerca è determinato con delibera di UniCamillus, sulla base dell'importo minimo stabilito con Decreto Ministeriale.



3.2. L'assegno è erogato in rate periodiche.

Articolo 4 - Divieto di cumulo di attività retribuite, incompatibilità, sospensione

- 4.1 Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, nell'ambito di soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari della borsa.
- 4.2. I titolari degli assegni di ricerca non possono partecipare a Corsi di Laurea, Laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.
- 4.3. Il dipendente in servizio presso Pubbliche Amministrazioni titolare dell'assegno di ricerca deve essere collocato in aspettativa senza assegni.
- 4.4. Il dipendente di datore di lavoro privato, ancorché part- time, non può fruire di assegni di ricerca.
- 4.5. L'assegno di ricerca non può essere cumulato con altri assegni di ricerca, anche se conferiti da Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché dagli Enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010.

Articolo 5 - Obblighi e diritti

- 5.1. Gli assegnisti debbono svolgere la loro attività di ricerca nell'ambito dei programmi di ricerca approvati da UniCamillus secondo le indicazioni del Responsabile scientifico e devono garantire la loro presenza fisica in Università per incontrare il Responsabile dell'assegno almeno un giorno a settimana durante il periodo di validità dell'assegno, salvo i periodi di chiusura dell'Ateneo.
- 5.2. Gli assegnisti sono tenuti a presentare mensilmente ad UniCamillus una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, corredata dalla valutazione del o dei responsabili scientifici e sono, inoltre, tenuti alla presentazione di una relazione finale sull'attività svolta, unitamente al giudizio espresso dal o dai responsabili del progetto di ricerca.
- 5.3 Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'università.
- 5.4 Gli assegnisti possono collaborare alle attività di ricerca condotte dagli studenti per la preparazione della tesi di laurea; essi possono partecipare ai seminari e alle esercitazioni per gli studenti e far parte delle commissioni degli esami di profitto in qualità di cultori della materia.



Articolo 6 - Controllo e valutazione dell'attività svolta

- 6.1. UniCamillus esprime trimestralmente un giudizio sull'attività svolta dal titolare dell'assegno sulla base della relazione redatta ai sensi dell'art. 5.
- 6.2. In caso di giudizio negativo UniCamillus può richiedere la risoluzione del contratto.

Articolo 7 - Decadenza e risoluzione del rapporto

- 7.1. Decadono dal diritto all'assegno coloro che, entro 10 giorni non inizino la loro attività, secondo quanto previsto dal relativo bando.
- 7.2. Possono essere giustificati soltanto i differimenti alla data di inizio del godimento dell'assegno dovuti a motivi di salute debitamente certificati, astensione obbligatoria per maternità e casi di forza maggiore debitamente comprovati.
- 7.3. Nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua regolarmente senza giustificato motivo, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze e inadempimenti, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto, su proposta motivata del o dei responsabili scientifici, approvata dai competenti organi di UniCamillus.
- 7.4. L'assegno è individuale; i titolari di assegni possono svolgere attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta ad UniCamillus ed a condizione che tale attività sia dichiarata da UniCamillus stessa compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca, non comporti conflitti di interesse con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno, non rechi pregiudizio all'Università, in relazione alle attività svolte.
- 7.5. I titolari degli assegni che intendono svolgere ovvero continuare a svolgere un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative o istituzioni culturali senza fine di lucro o istituzioni a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletarla, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.
- 7.6. L'attività di ricerca dell'assegnista è sospesa nei casi di astensione obbligatoria per maternità, congedo parentale e congedo per malattia e prorogata secondo le norme vigenti. Non costituisce sospensione un periodo complessivo di assenza giustificata inferiore a trenta giorni in un anno.
- 7.7 L'attività di ricerca e l'assegno vengono sospesi per assenze per malattia superiori a 30 giorni in un anno, fermo restando la regolare scadenza del contratto. L'assegnista deve prontamente comunicare lo stato di malattia ad UniCamillus e al Responsabile Scientifico, allegando il certificato medico. Agli assegnisti di ricerca si applicano le norme disposte dall'art. 1, comma 788 della Legge 296/2006, relative alla corresponsione dell'indennità di malattia a carico dell'INPS, alle fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia.



Articolo 8 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

- 8.1. Agli assegni di cui al presente Regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 ed in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
- 8.2. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 5 del DM 12.07.2007, è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

Art. 9 - Disposizioni finali

9.1. Ai fini giuridici ed interpretativi fa fede il Regolamento approvato dal Comitato Tecnico Organizzatore il 25 marzo 2021 depositato e disponibile presso gli uffici della Segreteria didattica, redatto in lingua italiana di cui è possibile chiedere copia conforme. Per tutto quanto non previsto nel presente documento si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti che disciplinano il funzionamento delle attività dell'Ateneo.